Umberto Romagnoli*

1. Il non-detto della sentenza

Se ne erano accorti in pochi, ma nel 2010 a Pomigliano d'Arco si è realmente consumato il prologo di un cambio di sistema. In effetti, c'era qualcosa di schmittiano nel modo di pensare e nel comportamento dei firmatari – nessuno escluso – del contratto per lo stabilimento campano della Fiat che sarebbe stato esteso al settore auto. Partiti dalla premessa che la globalizzazione dell'economia determina uno stato di eccezione simile a uno stato di guerra, erano arrivati in un amen alla conclusione che per esserne all'altezza bisognasse ubbidire a una superiore legge non-scritta che intima di rompere l'ordine normativo pre-esistente e rifondarlo.

Nel 2013, invece, si sono sentiti ordinare dal giudice delle leggi di rimettere le cose al loro posto. È comprensibile che il dispositivo della sentenza 231, pronunciata il 23 luglio di quest'anno dalla Corte costituzionale, abbia soddisfatto la dirigenza e i militanti della Fiom, i suoi rappresentati e i suoi simpatizzanti; lo è assai meno, invece, che la generalità degli operatori giuridici e sindacali si aspettasse un dispositivo sensibilmente diverso.

Eppure la posta in gioco era elevata. La materia del contendere aveva un'importanza strategica perché la lesione denunciata riguardava non solo il diritto di cittadinanza nell'impresa riconosciuto ai sindacati dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, ma anche il diritto di questi ultimi a scegliere senza indebite interferenze la rappresentanza sindacale che preferiscono; un diritto a titolarità individuale e, ciononostante, idoneo a soddisfare un interesse collettivo; un diritto indiscutibilmente riconducibile al principio costituzionale enunciato in termini di cui tutto può pensarsi

^{*} Umberto Romagnoli è professore emerito (già decano) dell'Università degli Studi di Bologna.

tranne che sia possibile dire di più con meno parole: «l'organizzazione sindacale è libera» (art. 39, comma 1).

Nondimeno, nell'ambiente degli operatori giuridici aveva prevalso nettamente un modo d'intendere il principio di realtà, che è il frutto dell'approccio pragmatico nella sua versione più acritica. Infatti, nella misura in cui resta impigliato nella premessa che non ci sono alternative all'esistente, il pragmatismo diventa un metodo solidale con l'attitudine adattativa dei comuni mortali. Come dire che l'esproprio di tutele e garanzie nella vastissima area dei rapporti in cui si vende e si compra lavoro ha ormai una continuità e un'estensione tali da predisporre non solo il grande pubblico, ma persino un ceto altamente professionalizzato, a metabolizzare l'idea che la spoliazione dei diritti del lavoro praticata (non solo da noi) ha la virtù di giustificarsi da sé. Pertanto, la circostanza che il verdetto del 23 luglio abbia lasciato di stucco un gran numero di operatori giuridici non solo indica la soglia raggiunta dalla loro omologazione, ma è anche un sicuro indizio della mutazione antropologico-culturale che stanno subendo, per lo più a livello subliminale, per effetto del clima di normalità deviata che si determina in uno stato di emergenza permanente, quale ne sia la causa non importa, di cui non si scorge la fine.

È da un pezzo che un clima del genere, un clima di rassegnazione all'eccezionalità, mi sgomenta e, ogniqualvolta mi accorgo che mi sta intrappolando, mi avvilisce. Anch'io, infatti, avevo previsto che la Corte avrebbe preso in esame la possibilità di adottare la soluzione più secca e
incisiva tra tutte quelle astrattamente a disposizione, soltanto per scartarla in omaggio al criterio della ragionevolezza di cui essa è l'augusto custode e un prudente interprete; ma non credo di sbagliare a supporre che
tanti operatori sindacali la pensavano nella stessa maniera, e che nemmeno i pochi giuristi del lavoro disposti a legare il proprio nome alla tesi per
cui la Corte dovesse decidere come poi ha deciso nutrivano una grande
fiducia.

Se ho scelto di fare simili riflessioni nell'*incipit* dell'articolo che i *Quaderni* mi hanno invitato a scrivere, è perché la lettura della motivazione mi ha persuaso che le censure della Corte hanno per oggetto, sia pure per implicito, proprio il dato patologico che ho appena richiamato. Anzi, ho la sensazione che il non-detto della sentenza non sia meno importante del dispositivo, grazie al quale è ora possibile restaurare la legalità costituzionale nei luoghi in cui era stata ferita.

Dopotutto, neanche alla Corte poteva sfuggire che l'assuefazione alla prassi quotidiana della rimercificazione del lavoro ha contribuito al formarsi del senso comune, divenuto ius receptum con l'art. 8 della legge 148/2011, che la disponibilità dei sindacati a negoziare, secondo una logica privatistica, deroghe ai principi fondativi del diritto del lavoro è un segno di saggezza empirica. Non poteva sfuggirle come i sindacati che ne sono più ricchi siano quelli meno resistenti alla pressione esercitata sul mondo del lavoro dipendente per spingerlo ai margini della legalità. Né poteva sfuggirle il loro furbesco ammiccamento a una celebre parabola: il nostro comportamento, dicono, ha molto da spartire con quello del figliol prodigo, che torna dal padre e gli confessa i danni che ha causato alle stesse idee di progresso per seguire le quali se ne era andato di casa. Lo dicono per darsi un'etica. Mentre la verità è che interpretano la tutela degli interessi dei loro rappresentati in maniera non più coincidente coi loro valori. Infatti, l'ammiccamento alla moraleggiante parabola non è altro che il prologo di una narrazione manipolatrice del passato.

È falsificante dire e dirsi che il lavoro bussò alla porta della storia giuridica soltanto per essere rinchiuso dentro il recinto del diritto dei contratti tra privati, e farsi avvolgere nel cellophane delle sue categorie logico-concettuali. È vero piuttosto che, finché la sua fonte regolativa è stata l'autonomia negoziale privato-individuale come accadeva agli inizi, il lavoro è rimasto rintanato nell'informalità della sua proto-storia e che, per farlo uscire da lì, non bastò che l'autonomia negoziale privato-collettiva svolgesse di fatto un ruolo para-legislativo. E ciò perché la matrice compromissoria dell'auto-regolazione sociale fa del sindacato un centro di (co)produzione normativa, largamente influenzato da una cultura che attribuisce all'economia un ruolo pervasivo. Per questo, il lavoro – che, pur riempiendo di sé il mondo reale, per millenni era stato culturalmente insignificante, politicamente ininfluente e giuridicamente indistinguibile dalla res, la proprietà, della quale ne comportava l'uti frui – ha potuto cominciare a riconoscersi nell'ordinamento giuridico dello Stato soltanto dopo avere attirato su di sé l'attenzione di élite intellettuali di estrazione laica e cattolica che contestassero l'istintiva inclinazione della libertà dell'agire economico a tradursi nella libertà di monetizzare tutto, e soltanto là dove la politica ha tentato di togliere all'economia il posto di comando nel governo della società.

Infatti, senza le decisioni del potere politico che, nel secondo dopoguerra, issarono il lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale, dunque senza le leggi, i decreti, le sentenze che in epoca successiva hanno fissato modalità e ritmi della realizzazione possibile del disegno riformista, il diritto del lavoro non avrebbe potuto proporsi come «uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica del Novecento» (Wieacker, 1980, p. 293). Tant'è che – ha affermato «senza tema di cadere in una iperbole retorica» il decano dei giuristi del lavoro italiani (Scognamiglio, 1997, p. 25) – è diventato «il» diritto del secolo. E non in un solo paese, ma in un numero di paesi dell'Europa occidentale sufficiente a coonestare l'opinione che quello del lavoro è il più euro-centrico dei diritti. In effetti, ciò che accomuna i legislatori del Centro-Sud e del Nord dell'Europa è una tensione riformatrice, sconosciuta a tutti gli altri, per correggere le strutturali asimmetrie del rapporto di lavoro (Mancini, 2004, p. 159). Il che significa che in questo angolo del mondo ha potuto stabilizzarsi un modello di coabitazione tra il diritto del lavoro e la libertà d'iniziativa economica che la politica ha salvato dal pericolo di degenerare in rissa.

Lodato sia perciò il giudice che intima agli operatori giuridici e sindacali di storicizzare il presente in modo da restituire alla propria agenda la perduta ampiezza di respiro, ricomporre la cornice entro la quale si colloca il proprio operato, riaccostarsi a una visione d'assieme più rispettosa della lezione ricavabile da un passato correttamente ricostruito.

Stavolta è toccato al giudice delle leggi. Il quale, tempestivamente sollecitato da più di un giudice ordinario, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori «nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda».

2. Giurisprudenza costituzionale e politica del diritto

La Corte costituzionale *iubet, non docet*. Tuttavia, la sua attività non può essere confusa con quella del legislatore. Essa ha natura prettamente giurisdizionale. Perciò, pur avendo il compito di rivisitare il diritto vigente allo scopo di metterlo al passo con la Costituzione, la Corte non può non inoltrarsi nel retroterra della controversia sottoposta alla cognizione del giudice rimettente; analizzare il caso controverso nell'ottica del *petitum* del giudice *a*

quo; tenere conto dei vincoli di sistema, tra i quali primeggiano le regole dell'ermeneutica giuridica e la sua stessa giurisprudenza antecedente.

Come dire che le pronunce della Consulta – non diversamente, peraltro, dai comuni responsi di un giudice togato, ma più marcatamente – sono un condensato di sapere giuridico, storico e sociologico, ossia sono il risultato dell'intreccio di cognizioni e sensibilità che innervano un dignitoso patrimonio culturale e fanno buona la politica (non solo) del diritto. Pertanto, anche i commentatori della sentenza emanata il 23 luglio non possono prescindere dai «dati di sistema e di contesto» sui quali la Corte ha puntato i riflettori.

A suo avviso, gli scenari sono stati profondamente cambiati da due movimenti sismici. In ordine di tempo, il primo – annunciato da una quantità di segni premonitori – è contrassegnato dalla frequenza con cui è dato registrare un fenomeno ricollegabile in via diretta e immediata alla «rottura dell'unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative» che, salvo strappi diplomaticamente rattoppati, ha connotato il dopo-Costituzione: la contrattazione collettiva «separata».

La seconda scossa tellurica, di poco successiva e assai meno prevedibile, le cronache l'hanno descritta come è riportato nella motivazione: la Fiat esce dal «sistema confindustriale» con l'intento di costruire un distinto «sistema contrattuale, definito autoconcluso e autosufficiente».

Il cortocircuito prodotto da quest'ultima modifica di scenario ha determinato l'espulsione della Fiom dalla fabbrica della Fiat. E non già perché la Fiom lì contasse poco, bensì perché non ha sottoscritto il contratto istitutivo del «nuovo» sistema di relazioni sindacali. Infatti, in base alla riscrittura per via referendaria della disposizione cardine della normativa statutaria di promozione della presenza del sindacato nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, i sindacati che non abbiano firmato il contratto collettivo ivi applicato non possono giovarsene.

3. Ascesa e declino di un club elitario: la costituzione dimenticata

Inimmaginabile prima dell'esito referendario del giugno del 1995, perché la formulazione del testo originario dell'art. 19 la rendeva addirittura impossibile, l'evenienza era impensabile anche dopo. In effetti, non è stata neanche ventilata finché ha retto l'unità di azione sindacale, la cui utilità si mi-

surava *inter alia* in ciò: impediva al pluralismo sindacale di tradursi in una proliferazione di contratti collettivi con effetti limitati agli associati ai sindacati contraenti, come sarebbe coerente coi principi generali di diritto comune che presiedono allo sviluppo della nostra esperienza sindacale.

Per questo, non si stanca di ripetere Gian Primo Cella (2011), «l'unità d'azione è stata una vera e propria alternativa funzionale alla mancata applicazione dell'art. 39», dove – ricordo *per incidens* – per la prima volta nella storia dell'Italia unita veniva definito l'assetto sindacale in un regime democratico. Infatti, l'evoluzione del diritto del lavoro è stata presidiata da una coalizione con le caratteristiche di un club, elitario ed esclusivo, formato da soggetti che un poco alla volta hanno imparato a comportarsi da «carissimi nemici». È il club delle confederazioni maggiormente rappresentative – che i suoi critici più viscerali chiamavano Trimurti.

Formalmente, era un affare *tra* e *di* privati. Ciononostante, aveva una doppia valenza para-costituzionale. Da un lato, permetteva al sistema contrattuale di posizionarsi fuori della Costituzione, senza per ciò solo polemizzare sguaiatamente con la medesima nella parte in cui configura il contratto collettivo di categoria come un veicolo dell'istanza egualitaria, e legittima a stipularlo un organismo unitario composto, ciascuno con un potere contrattuale proporzionato alla consistenza associativa, da tutti i sindacati riconosciuti dallo Stato (art. 39, comma 4). Dall'altro, il club era, per il solo fatto di esistere, l'ineludibile dato di realtà col quale misurarsi per attuare il progetto costituzionale. Vero è che era un prodotto caratteristico della stagione dell'inattuazione del medesimo; ma è altrettanto vero che, quantunque essa perduri tuttora, più di una volta il club è sembrato in procinto di trasformarsi stabilmente in una «federazione unitaria» – il che avrebbe enormemente semplificato la costruzione dell'organismo unitario deputato alla contrattazione.

Se (come succede di solito) si perdesse di vista il contesto qui sommariamente tratteggiato, si stenterebbe a capire perché la Corte abbia dapprincipio rintuzzato con argomentazioni tutt'altro che prive di enfasi le contestazioni della primazia riconosciuta al club dal legislatore statutario. Un po' con convinzione e un po' per necessità, anche lei guardava al club come all'affidabile garante dell'ordinata vita sindacale nei luoghi di lavoro e fuori. Di sicuro non gli ha lesinato apprezzamenti e sostegni per un lungo tratto di cammino, chiudendo un occhio, talvolta tutti e due, sulla sua gracilità genetica, le imperfezioni del suo funzionamento e le sue ap-

prossimazioni dilettantesche (Romagnoli, 1997, pp. 171-ss). Col passare del tempo, però, ha cominciato a valutare con severità la singolare situazione di *a-legalità costituzionale* ascrivibile al bricolage che piace tanto al club, ma rischia di deteriorarsi quando gli acrobati se ne vanno e arrivano i clown o i giocolieri. Ciò che le procurava un crescente disagio era il lento, ma inesorabile, trasformarsi di una leadership legalizzata in un'anacronistica rendita di posizione.

4. Morte annunciata di un feeling durato troppo a lungo

Il primo segnale che la pazienza non poteva durare all'infinito lo trasmette inviando il messaggio che la rappresentatività del club non può seguitare a fondarsi su di una presunzione *iuris tantum*, che appartiene più al discorso politico-ideologico che all'ortodossia costituzionale. Va invece rifondata e accertata con «regole ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti coi lavoratori» (sentenza 30/1990). Il messaggio, che aveva la forma di un «monito al legislatore», non venne raccolto. Sennonché, l'inerzia del Parlamento e dell'establishment sindacale avrebbe fertilizzato il terreno in cui è sbocciata l'iniziativa di sottoporre a referendum l'art. 19.

Sono numerosi gli indizi dai quali è desumibile che la Corte non sciolse senza perplessità il nodo della sua ammissibilità. Pesava l'anomalia di un referendum che non si limitava ad abrogare la norma vigente: la riscriveva, chiamando il popolo a sostituirsi al legislatore. Ancora di più pesava il fatto che la Corte, se era sedotta dalla «razionalità pratica» della norma proposta dai referendari, al tempo stesso ne era turbata: temeva l'effetto destabilizzante che avrebbe potuto produrre in mancanza di rimedi idonei a colmare il vuoto lasciato dal club che il legislatore popolare avrebbe disarcionato.

Comunque, una volta celebrato il referendum, la Corte comunicherà ai referendari che non era proprio il caso di festeggiare troppo la vittoria, ribadendo le sue forti riserve in ordine alla bontà della soluzione referendaria. Efficace, certo; ma sbrigativa, semplicistica. Al limite della banalizzazione: più che un criterio selettivo intelligente, a suo avviso si trattava di un meccanismo che scatta come una molla, estendendo la legittimazione a costituire rappresentanze aziendali anche a sindacati inautentici, domestici o addo-

mesticabili – «gialli», si diceva una volta; «di comodo», li chiama l'art. 17 dello Statuto dei lavoratori.

Insomma, la Corte non ha mai tenuto nascosto, anzitutto a se stessa, che la tecnicalità della firma in calce al contratto aziendale, nella misura in cui si piega facilmente a strumentalizzazioni che lambiscono l'illegalità, è so-stanzialmente l'equivalente di un automatismo distruttivo del sistema sindacale che si era venuto formando nel dopo-Costituzione.

In fin dei conti, in base alla regola nata nelle urne referendarie, il ticket per entrare nella zona promozionale dello Statuto può essere staccato a favore di una neo e micro-formazione sindacale soltanto perché sottoscrive un contratto aziendale, magari l'unico che figura nel suo magro pedegree. Come dire: secondo la Corte, è in re ipsa che la formula legale si presta ad assecondare un revival delle «logiche puramente aziendalistiche» che con la sua giurisprudenza ha sistematicamente combattuto. Proprio lei, con la sentenza 30/1990, non aveva esitato a classificare odiosamente fraudolento l'uso spregiudicato della libertà di scegliere l'interlocutore contrattuale da parte dell'imprenditore intenzionato a inquinare «la libera dialettica sindacale in azienda per favorire quelle organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita». Pertanto, dal momento che l'eventualità di sindacati parcheggiati nella zona promozionale dello Statuto, con la complicità interessata del posteggiatore, appartiene al novero delle ipotesi in cui è lecito orientare l'esperienza sindacale, esattamente nella direzione che il club non ha più il mezzo legale di contrastare e che la Corte deplora vivamente, la pronuncia con la quale essa confermerà le sue perplessità è in piena sintonia con una consolidata linea di politica del diritto.

La sentenza 244/1996, infatti, restringerà il ventaglio delle possibilità di smottamenti di quella che la Corte considera una sana e corretta cultura sindacale. La tecnica impiegata è quella dell'implementazione interpretativa della norma statutaria «di risulta»: un restauro conservativo, si direbbe, a uso e consumo dei giudici di merito. È a loro che, per scongiurare il rischio di un'espansione incontrollata del sindacalismo aziendale, affida il compito di verificare col massimo rigore che:

- il sindacato firmatario sia riuscito a «imporsi con la sua forza come controparte contrattuale»;
- il contratto non abbia un «contenuto qualsiasi» e contenga, invece, la regolazione compiuta e organica perlomeno di «un istituto importante»;
 - la partecipazione del sindacato alle trattative sia stata «attiva».

Duplice è la ragione per cui, nei successivi venti anni, la misura precauzionale non ha trovato applicazione. Di natura fattuale è quella richiamata anche dalla Corte: ossia, il protagonismo dei sindacati confederali si traduceva in un presenzialismo aziendale pressoché totalizzante. La seconda ragione è giuridico-formale: ossia, perché *nullo iure cogente* l'imprenditore è libero di scegliere il proprio interlocutore. Ergo, la legittimazione processuale ad attivare il controllo giudiziario divisato dalla Corte può sorgere soltanto nell'ipotesi-limite dell'uso trasgressivo, tipizzato dalla Corte, del «potere di accreditamento per via pattizia» di cui dispone l'imprenditore.

5. L'insostenibile leggerezza di un sistema sindacale di fatto

Se, all'epoca della decisione, la Corte poteva – a ragione – ritenere che bastassero le istruzioni da lei somministrate con una pedanteria che a me sembrò il tentativo di mettersi in pace una coscienza che si sarebbe voluta più pulita, adesso si è vista costretta a un ripensamento.

In conseguenza della rottura dell'unità di azione sindacale di cui sono in molti a presagire l'irreversibilità, il rischio da neutralizzare è che l'interpretazione letterale dell'art. 19 ne determini non tanto lo «sbilanciamento in eccesso», consistente nel rigonfiamento artificioso dei soggetti ammessi nell'area del privilegio legale, quanto piuttosto uno «sbilanciamento in difetto», consistente nell'estromissione di chi vi era dentro legittimamente. Dopotutto, se il sindacalismo giallo ha, nella valutazione che ne ha dato il legislatore statutario, un impatto devastante sulle relazioni collettive quanto – pensa ora e dice la Corte – la rottura dell'unità di azione sindacale, ciò vuol dire che un sottile diaframma separa i due fenomeni e che – fa male pensarlo e dirlo – le loro radici sono comuni.

L'ingigantirsi del pericolo che l'interpretazione letterale della norma diventi un pretesto per cambiare radicalmente e in maniera permanente la cifra identitaria dei rapporti inter- ed endo-sindacali, induce la Corte a ritenere che l'implementazione dell'art. 19 sub specie di una calda raccomandazione ai giudici di merito possa non bastare più, rendendosi perciò necessario un intervento più drastico. Un intervento che «riallinei il contenuto precettivo dell'art. 19 alla ratio che lo sottende», in modo da escludere la possibilità d'usarlo in termini rovesciati di cui il caso controverso è il paradigma. Pertanto, il 23 luglio la Corte ha optato per una pronuncia additiva,

vincolante *erga omnes*, per impedire il compiersi di un'inaspettata (fino alla fine del secolo scorso) «eterogenesi dei fini» dell'art. 19. Il quale, riformulato per allargare la cerchia dei sindacati con diritto di cittadinanza in azienda, nella Fiat dei giorni nostri si era trasformato nel suo contrario: ossia, in un «meccanismo di esclusione» della Fiom, di cui nessuno contesta la capacità di rappresentare gli interessi della collettività di riferimento.

Bisogna riconoscere che, nel persistente vuoto legislativo in cui è cresciuto un sistema sindacale tenuto insieme da poco più che spago e chiodi, alla Corte non restava che rovistare nella sua cassetta degli attrezzi alla ricerca di altro spago e altri chiodi. Ma bisogna anche riconoscere che non ha faticato a trovare la risorsa occorrente. Non che fosse bell'e pronta. Ma con pochi ritocchi sapienti era riutilizzabile per risolvere la vertenza. Ed ecco il risultato: posto che la partecipazione attiva alle trattative è una delle imprescindibili pre-condizioni dell'applicabilità dell'art. 19, allora – pensa e dice la Corte – come la sottoscrizione formale e meramente adesiva al contratto non è sufficiente a fondare la titolarità dei diritti sindacali, così la mancata firma non può produrne la perdita se il sindacato ha partecipato alle trattative. Diversamente si legittimerebbe «una forma impropria di sanzione del dissenso che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato» di dire no, se lo ritiene necessario per difendere gli interessi dei rappresentati. Al tempo stesso, «l'atteggiamento consonante con l'impresa», documentato per l'appunto dalla sottoscrizione del contratto, verrebbe premiato non solo indipendentemente dalla quota di consensi di cui gode il firmatario, ma anche a scapito dei lavoratori cui è negata la rappresentanza che vorrebbero¹.

Insomma, tutta la vicenda appare alla Corte sbilenca e smodata. Distorta e distorsiva. Produce un'alterazione nella distribuzione del potere sindacale inammissibile in un regime pluralista. È animata dalla pretesa di gratificare i buoni e castigare i cattivi. Ha la forma concitata di una provocazione. Spavaldamente ostentata, per giunta; come se potesse legittimamente inorgoglire un sistema di relazioni sindacali che si regge su di un «accordo ad excludendum» che dispone di diritti di tutti i lavoratori, anche di quelli che non sono rappresentati dai firmatari. Del resto, sono proprio i suoi fonda-

¹ Per i motivi esposti in apertura, la letteratura giuridica non poteva che essere avara di spunti; tuttavia, la Corte ha trovato una sostanziosa anticipazione del suo schema di ragionamento e del suo argomentare nel contributo di Rusciano (2013).

tori a qualificarlo come un sistema blindato². Concordare che «l'adesione di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie» vuol dire esibire una concezione sfacciatamente proprietaria delle regole sindacali e del lavoro elaborate dall'autonomia privato-collettiva.

Se la strategia ideata dalla Fiat viene confrontata, come viene spontaneo fare, con quella che la Fiat praticò, tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, col licenziamento dei 61 dipendenti, la cui impugnazione originò un contenzioso paragonabile per drammaticità e tasso di politicità a quello arrivato alla Corte costituzionale nel 2012, è facile constatare che stavolta l'improvvisazione e l'arroganza connotano la variazione di stile comportamentale, sostituendosi alla meticolosità e alla perfidia calcolata.

La Fiat infatti era interessata non tanto a disfarsi di debitori di lavoro inadempienti quanto piuttosto a insinuare nell'opinione pubblica il dubbio che tra il disordine nella fabbrica e il disordine fuori ci fosse un legame, almeno indiretto. Poiché questo era il vero obiettivo della politica nella Fiat degli anni di piombo, occorreva che il clima aziendale si deteriorasse fino a marcire, anzitutto perché ciò avrebbe aumentato l'imbarazzo del sindacato che volesse difendere in giudizio quanti erano accusati di aver contribuito al formarsi di una situazione ambientale che si trascinava da un decennio ed era diventata insostenibile. Per la Fiat quindi era essenziale ritagliarsi la parte di chi, dopo aver sopportato un'infinità di abusi e soprusi, a un certo punto sbotta per vedere l'effetto che fa sulle maestranze e sul sindacato, sulla città di Torino e sulla sinistra politica. Insomma, ci pensava da chissà quanto tempo. Quindi, più che aspettare l'occasione opportuna, la Fiat la preparò anche a costo di farsi del male, optando per la linea del pati, dunque con omissioni che nell'immediato le procuravano danni non lievi né passeggeri. Come il blocco dei circuiti di comando. Alla fine, però, i mass media enfatizzeranno la versione della verità che alla Fiat premeva fosse metabolizzata dall'opinione pubblica: tra lotta sindacale, violenza ed eversione armata esiste un rapporto, se non di stretta causalità, certamente di contiguità³.

² «Chiuso» lo ha definito Gustavo Zagrebelskj dialogando con Ezio Mauro (2011, pp. 49-ss).

³ Ghezzi (1981; ripubblicato nel 2012 da Ediesse, Roma, a cura di Lassandari A. e Martelloni F.) evita di formularlo espressamente, ma nemmeno dissimula il sospetto che nei dieci anni precedenti la Fiat non avesse fatto altro che studiare come screditare lo Statuto e far cadere in trappola uomini del sindacato che lo usavano come scudo protettivo di comportamenti antagonistici.



Da Pomigliano d'Arco in poi, invece, la Fiat si è mossa con la leggerezza di un bisonte ed è andata incontro al medesimo destino: ha caricato a testa bassa e se l'è rotta. Come dire: Romiti batte Marchionne 2 a 0.

6. Per il ritorno della libertà sindacale nella sfera dell'interesse pubblico

La sentenza del 23 luglio è senz'altro risolutiva. Dopotutto, la Fiom ha effettivamente partecipato alla prima fase delle trattative concluse con la stipulazione del contratto per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, ma senza la sua adesione. Ed è irrilevante stabilire se la sua partecipazione sia stata attiva. Vero è che questo è un profilo che la Corte esige dal 1996. Lo ha valorizzato, però, per sbarrare la strada ai sindacati di comodo. Per questo è giusto che il dispositivo non ne conservi traccia. In effetti, nel 2013 la Corte si propone di evitare, nei limiti del possibile, le conseguenze perverse della contrattazione separata che, secondo il modello-Fiat sperimentato a Pomigliano d'Arco, comportano la mutilazione della libertà sindacale nella sua duplice accezione di libertà dei singoli di essere rappresentati e di libertà di un gruppo «al di sopra di ogni sospetto» di organizzare la propria rappresentanza.

C'è riuscita con le risorse di cui disponeva. Che – come dicevo in apertura – non sono quelle del legislatore. Tuttavia, tra le risorse disponibili figura anche quella dell'intervento additivo. Ossia, l'implementazione del diritto vigente con efficacia legislativa. Vero è che ne fa un uso parsimonioso. Ma la creatività, stavolta, si giustifica nell'ampia misura in cui assicura la continuità di una linea interpretativa e serve per scongiurare la frana del sistema sindacale di fatto operante nel dopo-Costituzione. Un sistema ad altissimo tasso di de-costituzionalizzazione, costantemente *borderline*, dunque a un passo dall'attraversare i confini della legalità costituzionale.

Certo, la pronuncia assomiglia a una scheggia della regolazione legale che non c'è. Per questo la causa è finita, ma la vescica non può dirsi sgonfiata. Infatti, proprio perché non è dato sapere se o quando il vuoto regolativo sarà colmato, la Corte ha redatto un documento nel quale motivazione e dispositivo si dispongono come due cerchi concentrici, di cui quello minore è il dispositivo. Esso stabilisce che il dato contingente della mancanza di sottoscrizione del contratto non toglie al sindacato il sostegno offerto dal legisla-

tore statutario, perché il diritto di cittadinanza nell'impresa si riconnette alla qualità di soggetto «significativamente rappresentativo a livello aziendale» già altrimenti acquisita. Motivando il nuovo segmento dell'art. 19, però, la Corte chiarisce che la qualità di soggetto «significativamente rappresentativo a livello aziendale» non conferisce le sole prerogative specificamente previste dal Titolo III della normativa statutaria. Tra le prerogative inserisce expressis verbis anche quella di accedere alle future trattative, ossia il diritto a negoziare, per cui l'inadempimento dell'obbligo corrispondente si colora di anti-sindacalità e, come tale, è sanzionabile ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Può darsi che così la Corte sia andata oltre il *petitum*; ma ha giustamente ritenuto di non varcare i «limiti di rilevanza della questione sollevata dai giudici» che hanno eccepito la questione di costituzionalità e, una volta accertato che c'era la rilevanza, ha avuto il coraggio di non fermarsi alla domanda. Come dire: il riconoscimento del diritto all'accesso al tavolo contrattuale non farà parte del nocciolo duro, ma non è nemmeno un innocuo *obiter dictum*. Anzi, è plausibile attribuirgli lo stesso valore giuridico delle istruzioni d'uso che la Corte aveva impartito ai giudici di merito con la sentenza del 1996 in funzione di setaccio per frenare rigurgiti di sindacalismo giallo. In effetti, anche se la Corte ha stabilito che la contrattazione separata non può più offrire l'opportunità di emarginare *de iure* il sindacato dissenziente, questa – pensa e dice – non è una ragione sufficiente per consentirne l'esclusione dalle trattative.

Riferimenti bibliografici

- Cella G.P. (2011), Pomigliano e Mirafiori: incertezze e «fallimenti» nelle culture sindacali, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 129, pp. 103-ss.
- Ghezzi G. (1981), Processo al sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziamenti Fiat, Bari, De Donato.
- Mancini G.F. (2004), L'incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri, in Mancini G.F., Democrazia e costituzionalismo nell'Unione Europea, Bologna, Il Mulino.
- Romagnoli U. (1997), Il sindacato nella giurisprudenza costituzionale, in Bessone M. (a cura di), L'attività del giudice. Mediazione degli interessi e controllo delle attività, Torino, Giappichelli, pp. 171-ss.

Umberto Romagnoli

- Rusciano M. (2013), *Una rilettura dell'art. 39 cost.*, in *Atti del XVII congresso nazionale Aidlass*, «*Il diritto del lavoro al tempo della crisi*», *Pisa 7-9 giugno 2012*, Milano, Giuffrè.
- Scognamiglio R. (1997), Nuove forme di lavoro tra subordinazione, coordinazione, autonomia, Bari, Cacucci.
- Wieacker F. (1980), Storia del diritto privato moderno, con particolare riguardo alla Germania, II, Milano, Giuffrè.
- Zagrebelskij G., Mauro E. (2011), La felicità della democrazia, Roma-Bari, Laterza.